

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CONFORME CONVENZIONE-TIPO AEEGSI

Sommario

Articolo 1- Definizioni	4
Articolo 2 – Oggetto.....	6
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio	6
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate.....	7
Art. 5 - Ulteriori attività.....	10
Articolo 6 - Durata della convenzione	11
Art. 7 - Personale	11
Art. 8 - Convenzioni pregresse - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni aderenti all'Ambito e gli ex gestori non conformi	11
Articolo 9 - Contenuto del Piano d'Ambito	12
Articolo 10 - Aggiornamento del Piano d'ambito	13
Art. 11 - Tariffa del servizio	15
Articolo 12 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	15
Articolo 13 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario	16
Articolo 14 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	16
Articolo 15 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	16
Articolo 16 - Procedura di subentro alle gestioni e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	17
Articolo 17 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	17
Articolo 18 – Alienazione ed eliminazione di beni – restituzione delle opere e canalizzazioni.....	18
Articolo 19 - Ulteriori obblighi dell'EGA	20
Articolo 20 - Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore.....	21
Art. 21 - Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione	23
Art. 22 – Oneri relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio stradale, della superficie scolante e del reticolo Idrico Minore	24
Articolo 23 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore.....	24
Articolo 24 – Penali.....	25
Articolo 25 – Risoluzione - sanzioni.....	25
Articolo 26 - Garanzie	26
Articolo 27 – Assicurazioni.....	27
Art. 28 - Comunicazione dati sul servizio – bilancio sociale	27
Art. 29 - Carta del Servizio e Regolamento del Servizio idrico	28

Art. 30- Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni.....	28
Art. 31 - Divieto di subconcessione	29
Art. 32 - Clausole di tutela per enti finanziatori	29
Articolo 33 - Modalità di aggiornamento della convenzione	29
Art. 34 - Elezione di domicilio	29
Articolo 35 - Allegati	29

**CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI
COMUNI DELL'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CONFORME CONVENZIONE TIPO AEEGSI**

Milano, 29 Giugno 2016



L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno, nella sede dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, sita in Viale Piceno n. 60 - Milano, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

Giancarla Marchesi, nata a Cesate il 09.09.1963, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, P.Iva 08342040964 - che in seguito sarà indicato più brevemente "Ufficio d'Ambito", autorizzata al presente atto con deliberazione n. 6 del 31.05.2016 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano.

e

Alessandro Russo, nato a Milano il 22.04.1982, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.a, che in seguito sarà indicata più brevemente "Gestore", con sede in Assago (MI), via del Mulino, n.2, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 13187590156, munito dei necessari poteri come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima società di cui al verbale del 11.04.2016.

i quali convengono e stipulano la seguente convenzione

Premesso che:

- in data 20.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e CAP Holding spa avente ad oggetto l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni nell'ambito della provincia di Milano;
- l'AEEGSI Autorità per l'Energia Elettrica Gas e il Sistema Idrico, con deliberazione n. 656 del 23.12.2015, ha approvato le nuove disposizioni sui contenuti minimi essenziali delle convenzioni di affidamento;
- ritenuto pertanto di provvedere alla riformulazione delle convenzione in essere tra le parti, tenuto conto di quanto disposto dall'AEEGSI

Articolo 1- Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da scarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati,

l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, dalla captazione alla adduzione, ad eccezione della distribuzione finale all'utente e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA);

Il Gestore: CAP Holding SpA, in qualità di affidatario del SII in virtù dell'affidamento di cui alla convenzione del 20.12.2013 e suoi cessionari o aventi causa a qualsiasi titolo subentranti nella gestione;

Riscossione: comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/2016;

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente, e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o dal Piano d'Ambito;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
 - e) gestire i beni di sua proprietà nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio nel territorio di riferimento per l'EGA della Città Metropolitana di Milano e fornire agli utenti il Servizio, conformemente alla presente Convenzione ed al Piano d'Ambito vigente, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti;
- 2.4 L'EGA conserva il controllo del servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di *"in house providing"* in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 4 e 2 del 20.12.2013 (all. 1 e 2) ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
- 3.2 L'EGA, al termine del percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle concessioni esistenti sul territorio provinciale al fine del superamento della frammentazione esistente delle gestioni non conformi ed alla costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'ambito ottimale, ha deliberato di affidare la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione (di seguito detto anche, più brevemente, "Servizio") al Gestore alle condizioni indicate nella presente convenzione.
- 3.3 L'EGA, in particolare, al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del Servizio al gestore unico, ha effettuato - giusta delibera di Giunta Provinciale n. 250 del 25 giugno 2013:
- a) la ricognizione delle gestioni esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

3.4 L'EGA ha, altresì, verificato:

- 1) la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;
- 2) l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto secondo il modello *"in house providing"* tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il servizio idrico integrato o quota parte di esso;
- 3) l'esclusività del servizio a favore dei suddetti soci;

3.5 L'EGA ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art. 34, comma 13 e 14 del DL 179/2012, le cui risultanze sono rinvenibili nella relazione tecnica, di cui alla delibera dell'Ufficio d'Ambito del 20 dicembre 2013;

3.6 L'EGA ha altresì verificato, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata e del Soggetto Affidatario nel suo complesso con il recepimento d'effetti del Piano degli Investimenti proposto e incluso nel "Piano d'Ambito" approvato dall'Ufficio d'Ambito il 5.12.2013, successivamente approvato dal Consiglio Provinciale in data 19.12.2013, Piano d'Ambito allegato alla presente convenzione (all. 3).

3.7 Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula della convenzione. A tal proposito, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell'EGA, degli enti e delle Autorità competenti, il Gestore può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società controllata sottoposta a direzione e coordinamento ex artt. 2359 e 2497 del C.C., statutariamente coerente al modello *"in house providing"*, se da tale articolazione non ne derivino svantaggi per l'utenza nella erogazione del servizio.

Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate

4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

4.2 Il Servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività costituenti il servizio idrico integrato :

- captazione;
- adduzione;
- potabilizzazione;
- distribuzione di acqua;
- fognatura;
- depurazione delle acque reflue;
- l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati a favore del servizio idrico integrato.

4.3 Sono inoltre affidate al gestore le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano per mezzo di reti unitarie, nonché per mezzo di reti separate dedicate (fognatura bianca) la cui gestione risulta inclusa nel S.I.I. secondo quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI 27.12.2013 n. 643 (cfr. definizione S.I.I.), mediante la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate, incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali, a condizione che tali infrastrutture siano direttamente funzionali alla corretta erogazione del servizio idrico integrato (in particolare vasche 1^a pioggia a servizio di sfioratori, vasche di volanizzazione, emissari, canalizzazioni di by pass e similari).

4.4 Il Gestore potrà altresì svolgere le seguenti attività non rientranti nel servizio idrico integrato purché rispettose delle regolazioni della AEEGSI:

- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione di "case dell'acqua" e di "pozzi di prima falda", nonché la loro gestione, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- l'esecuzione di lavori per conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- la riscossione di tariffe.

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato:

- la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione non ricompresi nelle attività di depurazione;
- la valorizzazione ai fini commerciali della rete in fibra ottica alloggiata nei cavidotti idrici, previo parere obbligatorio e vincolante da parte dell'EGA, volto a determinare l'assenza di interferenze con l'adeguato funzionamento del SII;
- il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione di antenne di ricetrasmisione;
- attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate a condizione che tali infrastrutture non siano direttamente funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 7, lett. g della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 e ss.mm.

4.5 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Art. 14 della presente convenzione.

4.6 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

Abbiategrosso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Castellanza, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

4.7 Per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicato nel "Piano d'Ambito" nonché gli ulteriori comuni, o loro porzioni, estranei all'Ambito, ma il cui Servizio è tutto od in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche all'Ambito a fronte di accordi interambito di cui all'art. 47 della legge regionale 26/03 e/o comunque per disposizione di Autorità.

4.8 Il Gestore è altresì tenuto a svolgere, attraverso il requisito del controllo analogo mediante la partecipazione al proprio capitale sociale dei comuni gestiti anche in qualità di grossista nei casi di rilevanti interconnessioni tra reti ed impianti presenti su territori fortemente conurbati attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs 152 /2006 ed in particolare la vendita all'ingrosso a favore di altri gestori del SII operanti nel proprio ambito o in altri ambiti territoriali per i seguenti servizi:

- Captazione, potabilizzazione e adduzione forniti al Gestore dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza attraverso le centrali di acquedotto di Pozzuolo Martesana e Trezzo sull'Adda e le relative dorsali di collegamento alle reti di distribuzione comunali a servizio dei Comuni di:
Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Briosco, Burago di Molgora, Busnago, Campearada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano;
- Depurazione fornito al Gestore della Città di Milano attraverso l'impianto di Peschiera Borromeo e il relativo collettore di collegamento alla reti fognarie comunali a servizio dei quartieri della zona est del Comune di Milano;
- Depurazione fornito al Gestore dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza attraverso l'impianto di Peschiera Borromeo e il relativo collettore di collegamento alle reti fognarie comunali a servizio del Comune di Brugherio;
- Depurazione fornito al Gestore dell'ATO di Como attraverso l'impianto di Pero e il relativo collettore di collegamento alle reti fognarie comunali a servizio dei Comuni di Cabiato e, per una piccola frazione, del comune di Mariano Comense;
- Depurazione fornito al Gestore dell'ATO di Monza e Brianza attraverso l'impianto di Pero e il relativo collettore di collegamento alle reti fognarie comunali a servizio dei Comuni di:
Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Seveso, Varedo;
- Depurazione fornito al Gestore dell'ATO di Monza e Brianza attraverso l'impianto di Cassano d'Adda e il relativo collettore di collegamento alle reti fognarie comunali a servizio dei Comuni di Roncello, Cornate d'Adda, Busnago;
- Depurazione fornito al Gestore dell'ATO di Monza e Brianza attraverso l'impianto di Truccazzano e il relativo collettore di collegamento alle reti fognarie comunali a servizio dei Comuni di Mezzago, Bellusco, Ornago, Cavenago Brianza, Agrate Brianza e Caponago;
- Interconnessioni di acquedotto con il Comune di Nova Milanese.

Il perimetro dei servizi di cui sopra, può essere modificato, previo accordo col Gestore, in ragione delle esigenze tecniche del servizio.

Il Gestore è inoltre tenuto a svolgere attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs 152 /2006 ed in particolare la "vendita all'ingrosso" a favore di altri gestori del SII operanti nel proprio ambito o in altri ambiti territoriali per i seguenti servizi:

- Depurazione fornito al Gestore dell'ATO di Lodi attraverso l'impianto di San Colombano al Lambro e il relativo collettore di collegamento alle reti fognarie comunali a servizio dei centri urbani di Livraga, di Borghetto Lodigiano e di Graffignana;

4.9 Il diritto del Gestore allo svolgimento di attività di vendita all'ingrosso a favore di Gestori del SII operanti nel proprio ambito o in altri ambiti territoriali è esteso, previo assenso dell'EGA, agli ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati forniti attraverso impianti da acquisire con la finalità del superamento delle gestioni "residuali" o "di fatto" (all. 4) ancora esistenti sul territorio dell'ATO Città Metropolitana di Milano o da realizzare in esecuzione del Programma degli Interventi approvato dalle Autorità competenti. La pianificazione degli investimenti del Gestore è effettuata anche tenendo conto anche del fabbisogno infrastrutturale e della risorsa derivante dai servizi forniti all'ingrosso, per la cui gestione sono applicabili le medesime regole di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario previste al successivo articolo 14.

4.10 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della Legge Regionale 26/03, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione. L'EGA, avrà facoltà, nei limiti di legge, di includere nuove aree territoriali, purché contigue.

4.11 In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente comma, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente, come meglio evidenziato al successivo art. 10 comma 4 terzo punto e nel rispetto del principio di cui al successivo art. 12.

4.12 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO opera il Gestore conforme "residuale" Brianzacque Srl per il solo servizio di depurazione nei comuni di Pessano con Bomago, Bussero, Gorgonzola, Melzo, Vignate, Liscate, Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Gessate, Cambiago.

4.13 Alla data della presente convenzione risultano esistenti sul territorio i seguenti gestori "di fatto" nei cui confronti, conformemente alla delibera di Giunta Provinciale n. 250 del 25 giugno 2013 e dell'art. 49 comma 6 della legge regionale 26/03, l'EGA si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento:

- 1) Comune di Corsico – Servizio di Acquedotto – Gestore di fatto MM Spa;
- 2) Comune di Arluno – Servizio di Acquedotto – Gestore SAP SpA;
- 3) Comune di Robecchetto con Induno – Servizio di Fognatura – in economia.

4.14 Il Gestore prende atto che l'EGA ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico della Città Metropolitana di Milano avvalendosi, residualmente e per alcuni segmenti di servizio, anche di soggetti gestori esistenti nei seguenti comuni o parte di essi come meglio chiarito nella delibera di Giunta Provinciale n. 250 del 25 giugno 2013:

- SETTIMO MILANESE (operatore MM Spa) per il servizio depurazione;
- CASSANO D'ADDA - Frazione San Pietro (operatore COGEIDE Spa) per il servizio di fognatura e depurazione;
- CERRO AL LAMBRO (operatore SAL Spa) per il servizio di depurazione;
- SAN ZENONE AL LAMBRO (operatore SAL Spa) per il servizio di depurazione;
- VANZAGHELLO - in parte - (Operatore Tutela Ambientale del Torrenti Arno, Rile e Tenore Spa) per il servizio di depurazione;
- MAGNAGO - in parte - (Operatore Tutela Ambientale del Torrenti Arno, Rile e Tenore Spa) per il servizio di depurazione.

4.15 L'EGA, fino all'auspicato superamento di tali situazioni nei termini previsti all'articolo 4 commi 13 e 14 adotta le conseguenti misure di coordinamento dell'attività, della organizzazione e di integrazione dei compiti di gestione del servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.

4.16 Ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i soggetti le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base delle indicazioni fornite dall'EGA, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 della Legge Regionale 26/03.

4.17 In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni di cui al presente articolo durante il periodo di vigenza del presente Contratto, il Gestore è tenuto ad estendere la Gestione alle aree territoriali interessate da tali concessioni. L'estensione della Gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità alle previsioni della presente Convenzione. In tal caso le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente ai sensi del successivo articolo e nel rispetto del principio di cui al successivo art. 12.

Art. 5 - Ulteriori attività

5.1 Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'EGA, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.

5.2 Le Parti, attraverso apposita convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente comma. Essa dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

5.3 Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può altresì svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere specifica evidenza contabile, non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario del complesso Aziendale e l'ottimale Gestione dei beni oggetto della presente Convenzione e/o non determinino per lo stesso aggravii di costi a carico utenti, diversi dal corrispettivo per il servizio prestato.

Articolo 6 - Durata della convenzione

- 6.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 9, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 decorrenti dal primo giorno del gennaio dell'anno 2014 e termina il 31 dicembre 2033, ferme restando le ipotesi di prolungamento previste dalla normativa vigente.
- 6.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 6.3 Nei casi di cui al comma 6.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 7 - Personale

- 7.1 Il Gestore ha già assunto, anche rilevandolo ai sensi dell'articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006 da precedenti ex gestori, il personale individuato numericamente nell'elenco appositamente individuato nel "Piano d'Ambito" al capitolo 7, cui vengono applicate le condizioni economiche e normative nel rispetto del CCNL Unico Gas -Acqua del 9 marzo 2007 o CCNL di settore simile, se diverso.
- 7.2 In caso di nuove acquisizioni il soggetto Gestore si impegna ad assumere i lavoratori subordinati non dirigenti alle dipendenze del gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno 8 mesi precedenti la data di stipula della presente convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.

Art. 8 - Convenzioni pregresse - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni aderenti all'Ambito e gli ex gestori non conformi

- 8.1 Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere, a "titolo di canone" per il godimento dei rispettivi beni, al rimborso ai comuni che aderiscono all'Ambito, delle rate residue dovute per mutui da essi accesi per il finanziamento di reti, impianti ed infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, e secondo i termini e le condizioni incluse nelle Convenzioni già sottoscritte dal Gestore (o suoi danti causa) con i Comuni stessi, per la presa in carico dei suddetti beni e di cui all'elenco per termini e valori riportato nel capitolo 7, All. A7.2 incluso nel "Piano d'Ambito". Ogni e qualsiasi modifica a detti accordi deve essere pattuita esclusivamente tra Gestore ed EGA. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento. L'onere è assunto sulla base della aspettativa che in futuro tale onere continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del SII, secondo le disposizioni di AEEGSI *pro tempore vigenti*.
- 8.2 Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in carico dei beni precedentemente sottoscritte dal gestore affidatario.
- 8.3 Sono fatti salvi, se ed in quanto riportati nel Piano degli Investimenti di cui al capitolo 5 del "Piano d'Ambito", gli impegni, riportati nelle convenzioni di cui all' allegato n. 5 del Gestore di realizzare le opere di investimento segnalate dal soggetto consegnatario al soggetto gestore in quanto strumentali al servizio idrico e necessarie alla superamento di criticità riscontrate in sede di primo ingresso.



8.4 Sono altresì fatti salvi gli obblighi discendenti da contratti e/o convenzioni non inerenti il servizio idrico (allegato n. 6) fermo restando in capo al Gestore l'onere di dimostrazione della sostenibilità economica degli stessi e/o i vantaggi che gli stessi apportano alla conduzione del Servizio idrico Integrato e/o alle politiche di risparmio e corretto utilizzo della risorsa.

8.5 L'EGA prende atto che il Gestore, fatta eccezione per il perimetro territoriale ed i segmenti di Servizio di cui più precisamente al precedente art. 4.13, ha ricevuto per i comuni per i quali è incaricato del Servizio, in consegna dai precedenti ed uscenti gestori non conformi, diversi da Enti Locali, che erano presenti nel territorio dell'Ambito, i beni di loro proprietà e dei rispettivi oneri, mediante gli accordi che si riportano in allegato n. 7) e che contemplano il riconoscimento agli stessi di un canone periodico per il godimento dei beni. Accordi che l'Ufficio d'Ambito conferma come efficaci, limitatamente al periodo di durata dell'affidamento, obbligandosi a far subentrare in essi, in ogni caso di cessazione dell'affidamento, il nuovo gestore. Ogni e qualsiasi modifica sostanziale a detti accordi deve essere preventivamente autorizzata dall'EGA. L'EGA manleva il Gestore da ogni e qualsiasi eventuale pretesa da parte degli ex gestori riferibile al periodo successivo alla cessazione dell'affidamento. L'EGA si obbliga altresì, nelle forme e per quanto consentito dal Metodo Tariffario, a che si abbia il massimo riconoscimento tariffario possibile per il Gestore in relazione agli oneri da esso sostenuti per il godimento delle infrastrutture di detti terzi.

Articolo 9 - Contenuto del Piano d'Ambito

9.1 Il Piano d'Ambito, approvato dall' Ufficio d'Ambito il 5.12.2013, successivamente approvato dal Consiglio Provinciale in data 19.12.2013 ed allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la **Ricognizione delle infrastrutture**, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il **Programma degli Interventi (Pdi)**, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il **Modello gestionale ed organizzativo**, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il **Piano Economico-Finanziario (PEF)**, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario, in caso di nuovo affidamento a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

9.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

9.3 Il Gestore accetta il Piano d'Ambito predisposto e approvato dall' "Ufficio d'Ambito" il 5.12.2013 e dal Consiglio Provinciale il 19.12.2013, ed in particolare il Piano degli Investimenti in esso incluso al capitolo 5 (e successive modifiche e integrazioni), per il periodo 2014/2033, nonché gli altri documenti, tra cui il Disciplinare tecnico, approvati dal C.d.A. dell'EGA nella seduta del 20 dicembre 2013 e di seguito definiti "Documenti di pianificazione" da intendersi anch'essi parte integrante e sostanziale della presente

convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio definiti anche sulla base del piano tariffario ipotizzato dall'EGA sulla base della congetturata/prevista estensione del MTT, Metodo tariffario transitorio (vigente fino al 2013), anche ai periodi successivi.

9.4 Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante indicatori rappresentati da un valore numerico, relativo alla grandezza dell'opera costruita o ricostruita o comunque resa disponibile con la realizzazione dell'intervento da parte del Gestore, secondo quanto previsto nel Disciplinare tecnico approvato dal CdA dell'EGA nella seduta del 20.12.2013.

9.5 In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal metodo AEEGSI.

Articolo 10 - Aggiornamento del Piano d'ambito

10.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) **l'aggiornamento del Programma degli Interventi**, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) **l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario**, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) **la convenzione di gestione**, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

10.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

10.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

10.4 Il Piano d'Ambito, vincolante per il Gestore, può comunque subire modifiche, anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, fatto salvo quanto contenuto nelle *"Linee di indirizzo per la gestione del Piano Investimenti di cui alla Convenzione di affidamento del servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ambito della Provincia di Milano"* approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATO Provincia di Milano, a seguito:

- dell'adozione di varianti;
- dell'approvazione delle revisione alle metodologie tariffarie;
- dell'approvazione delle revisione del perimetro della Gestione;
- dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Gestione;
- della redazione dello stato di consistenza definitivo delle opere infrastrutturali;
- dell'assunzione della Gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi;
- dell'aggiornamento dell'elenco delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative alla Gestione di cui allo stato patrimoniale del Gestore alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Ai sensi delle sopra richiamate Linee di Indirizzo sono definite "varianti" in senso proprio le revisioni che determinano le variazioni in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante.

Non sono inoltre considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti. Queste variazioni, non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere comunicate all'EGA.

Sono da considerarsi "aggiornamenti" le rimodulazioni in itinere che non comportino un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento.

10.5 E' fatta comunque salva la possibilità per l'EGA di effettuare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica.

10.6 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

- la tariffa;
- l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
- qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ente responsabile dell'ATO o dall'EGA o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto o ad altre forme di finanziamento;
- l'erogazione da parte dell'EGA dei contributi residuali relativi al finanziamento del Piano Stralcio della Provincia di Milano di cui alla Legge 388/2000 e coperti da quote di tariffa destinata alle ATO nei termini cui alla deliberazione CIPE 52/2001 e successive determinazioni;
- i contributi vincolati alla realizzazione di investimenti sulla scorta delle modalità previste dal fondo di garanzia per le opere idriche erogati da Cassa per Servizi Energetici ed Ambientali.

10.7 In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.

10.8 Nel Disciplinare incluso nei documenti di Pianificazione sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del "Programma degli interventi" contenuto nei documenti di Pianificazione e, a seguito di aggiornamento, nel Piano d'Ambito.

10.9 Il Piano Investimenti 2014 - 2019 di cui al Piano d'Ambito, dovrà comunque recepire tutte le evoluzioni e modifiche che si dovessero evidenziare come necessarie nel controllo periodico consuntivo che effettuerà l'EGA.

10.10 Il Piano Investimenti Parametrico di cui al Piano d'Ambito in relazione al periodo 2020 – 2033, quale parte integrante e sostanziale del "Piano d'Ambito", stabilisce gli "obblighi minimi" di investimento del gestore nell'arco temporale di affidamento costituendo una base di programmazione per una successiva analitica previsione periodica di aggiornamento che dovrà essere svolta congiuntamente fra Gestore ed EGA.

10.11 L'EGA si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'EGA comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe del Piano d'Ambito nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'EGA indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante dovrà essere attuata.

10.12 Il Gestore, nell'accettare la variante, di cui al comma precedente si impegna a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'EGA.

10.13 Il Gestore a sua volta può presentare all'EGA domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuove e motivate esigenze, obblighi di legge o di regolamento, inerente l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le conseguenze sul piano tecnico-economico ed in particolare sulle tariffe. In particolare dovranno essere precisati i tempi di prevista realizzazione dei proposti interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

10.14 Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'EGA.

Art. 11 - Tariffa del servizio

11.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

11.2 La tariffa e la sua successiva articolazione sono proposte dall'EGA e sottoposte all'approvazione dell'AEEGSI in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dall'AEEGSI.

11.3 La tariffa è riscossa dal Gestore il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente Piano d'Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie.

11.4 Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla sostituzione dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, e i ricavi derivanti dalle Altre attività Idriche e dalle Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato elencate al precedente articolo 4.

11.5 Il Gestore riconosce che i ricavi provenienti dall'applicazione delle tariffe di seguito definite costituiscono il totale corrispettivo del Servizio e che le tariffe stesse potranno variare esclusivamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente e/o nella presente Convenzione. Nessun altro compenso potrà essere richiesto, preteso e concesso per qualsivoglia motivo, ad eccezione delle eventuali modificazioni tariffarie basate su varianti al programma, di cui ad apposita successiva regolamentazione.

11.6 Il Gestore potrà utilizzare sue società controllate e/o collegate, ai sensi ed agli effetti dell'art. 218 del D.lgs 163/06, per effettuare attività di misura dei consumi, fatturazione e riscossione all'utenza purché sia chiaro, in bolletta, che tale società agisca per conto del Gestore, anche se in nome proprio. Tale rapporto dovrà essere regolato mediante apposito mandato senza rappresentanza tra Gestore e società che, tra l'altro, rispetti gli standard di servizio previsti dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente.

11.7 L'EGA autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per tariffe, corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ritorsioni di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi alla presente Convenzione. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori. L'EGA approva sin d'ora tale cessione ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

11.8 Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'AEEGSI.

11.9 Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'AEEGSI.

11.10 Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.

11.11 Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della Gestione oggetto della presente Convenzione.

Articolo 12 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

12.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.



Articolo 13 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 13.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario e in ogni altro caso in cui il Gestore ritenga che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Gestione previste dal Piano d'Ambito, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 13.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria. Il Gestore in particolare avrà diritto di recedere dal rapporto concessorio qualora, per qualsiasi motivo, al verificarsi dei relativi presupposti, non si addenesse alla revisione straordinaria del piano economico finanziario mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.
- 13.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
- 13.4 L'EGA valuterà la proposta ed adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento della difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale e complessivo del Gestore.

Articolo 14 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

14.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 143, commi 8 ed 8-bis del D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

14.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 15 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 15.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

- 15.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 15.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Articolo 16 - Procedura di subentro alle gestioni e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 16.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i gestori di servizi indicati al precedente art. 4.12, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 16.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.
- 16.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del gestore uscente, sentiti i finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il 180esimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 16.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 16.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.
- 16.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente di settore ed agli articoli 7 e 18.11 della presente convenzione, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 16.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 17 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 17.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

- 17.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 17.3 L'EGA perfeziona l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 17.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI ai sensi del successivo art. 18.6, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 17.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 17.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 17.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico.
- 17.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA in caso di scadenza ovvero risoluzione ovvero recesso dalla Convenzione, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie e senza obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento o investimento, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione fino all'integrale adempimento da parte del nuovo Gestore dei relativi obblighi, comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
- Le parti si danno atto che se non è individuato nuovo gestore o se non adempia alle obbligazioni per il subentro il Gestore continuerà nella gestione limitatamente alla parte ordinaria fermi restando gli obblighi di pagamento nei termini indicati
- 17.9 Ove si verifichi la condizione di cui al comma precedente, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo. La piena efficacia della convenzione stipulata con il Gestore entrante sarà subordinata all'effettivo pagamento del valore di subentro.
- 17.10 Quanto al presente articolo si applica anche alle gestioni, al personale ed ai beni relativi ai casi descritti al precedente articolo 4, comma 8. Perciò, per esempio, rientra nel valore dell'indennizzo di cui al precedente punto 17.4, l'intero valore del bene che costituisce infrastruttura che, in parte, sia a servizio dei territori dell'Ambito ed in parte sia a servizio di altri ambiti territoriali. Così, per esempio, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato il personale che sia dedicato, in tutto od in parte, anche a tali gestioni di "inter ambito".

Articolo 18 – Alienazione ed eliminazione di beni – restituzione delle opere e canalizzazioni

- 18.1 Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per il Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro alienazione e/o eliminazione, aggiornando l'inventario di cui all'art. 20 c. 9 ed art. 21 della presente convenzione.

18.2 Per quanto attiene ai beni strumentali al servizio idrico integrato trasferiti in proprietà dalla società AMGA Legnano spa al Gestore CAP Holding spa con specifico contratto di compravendita in data 22.12.2015 Notaio Giovanni De Marchi rep. n. 16481 rac. n. 8934 che sostituisce la vigente "Convenzione regolante la presa in carico della gestione dei beni e dei finanziamenti del Servizio Idrico Integrato – segmento di acquedotto dei comuni di ARCONATE, CANEGRATE, LEGNANO, MAGNAGO, PARABIAGO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, VILLA CORTESE, VITTUONE" firmata in data 22.04.2011 e recepita con l'allegato n. 7 della presente convenzione, questi saranno retrocessi gratuitamente dal Gestore ai Comuni sul cui territorio gli stessi sono ubicati nel momento in cui il relativo valore residuo ammortizzabile, determinato in base a quanto stabilito nel successivo comma 6, risulterà essere pari a € 0,00 (Euro zero/00).

18.3 In ogni caso di risoluzione o scadenza, sia naturale che anticipata della presente Convenzione, ivi incluso il caso di recesso da parte del Gestore, tutte le opere e attrezzature affidate in Concessione inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti locali o da privati a scomputo oneri, ma e parimenti affidate a termini della presente Convenzione in Concessione al Gestore successivamente, quale patrimonio di terzi affidato, deve essere restituito all'EGA o direttamente, su indicazione dell'EGA stesso, al nuovo gestore del Servizio, individuato, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione previo inventario da redigersi almeno in 18 mesi prima del trasferimento al nuovo soggetto. Nel caso in cui il Gestore, o sue società controllate, fino al termine del periodo di affidamento abbia realizzato e contabilizzato, "quali interventi su beni di terzi" incrementi patrimoniali sui beni ricevuti in concessione (manutenzioni incrementative su beni di terzi) esso dovrà esser indennizzato nella misura da calcolarsi come definito al successivo articolo comma 18 c. 6.

18.4 Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, o di sue società controllate, strumentali al Servizio od altre attività idriche regolate dalla presente Convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest'ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà al nuovo Gestore individuato dall'EGA, o dal soggetto eventualmente competente *ex lege*, previo inventario da redigersi almeno 18 mesi prima del trasferimento al nuovo soggetto.

18.5 La valorizzazione di tali reti, impianti e dotazioni patrimoniali del gestore di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere effettuata ai sensi di quanto indicato al successivo comma c. 6.

18.6 Il prezzo di cessione (od indennizzo) sarà determinato in misura pari al Valore Residuo così come definito all'art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr, mediante l'applicazione della formula di seguito riportata:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a [(IP_{c,t} * df l_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * df l_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

18.7 Sempre con riferimento all'art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr saranno inoltre riconosciuti ai fini della determinazione del prezzo di cessione: la valorizzazione delle partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente FoNi³, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

La modalità di calcolo del prezzo di cessione si intende automaticamente aggiornata in base alla normativa AEEGSI in materia di determinazione del Valore Residuo *pro tempore* vigente e sulla scorta degli accordi intervenuti tra le parti.

Nel saggio di copertura degli oneri di garanzia è compreso il costo per la eventuale estinzione anticipata (commissioni, indennizzo, penalità, ecc. spettanti ai finanziatori) di eventuali mutui od altri strumenti finanziari di scopo accesi per il finanziamento delle opere medesime che, alla data della cessione, risultassero non ancora estinti.

- 18.8 I conguagli e le partite pregresse già maturati, saranno effettivamente inclusi nel valore di rimborso solo nel momento in cui verranno approvati dai soggetti competenti. Nel caso in cui tale approvazione non sia ancora intervenuta entro il termine assegnato dall'art. 17 comma 4 ad EGA per l'individuazione del valore di rimborso, EGA inserirà comunque in via provvisoria l'ammontare dei predetti conguagli nel valore di rimborso, anche se il relativo pagamento potrà avvenire soltanto all'esito della loro approvazione da parte dei soggetti competenti e nella misura dai medesimi definita, lasciando comunque impregiudicati sia la cessione dei beni, sia il subentro nella gestione, come disciplinati dall'art. 17 comma 6.
- 18.9 Il costo relativo alle spese notarili sarà a carico del gestore subentrante.
- 18.10 Le fatture relative alle somme dovute dal subentrante, saranno emesse al momento dell'effettiva corresponsione delle medesime, o, nei casi la legge ne prevedesse l'emissione in un momento antecedente (es: atti di trasferimento di beni immobili, alla stipula; atti di cessione di beni mobili, alla consegna; etc.), nel termine previsto dalla legge.
- 18.11 Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'EGA dovrà assumere, entro lo stesso termine di consegna dei cespiti di cui ai commi precedenti, i lavoratori subordinati alle dipendenze del gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno gli 8 mesi precedenti la data di cessazione della presente convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
- 18.12 Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'EGA dovrà subentrare nell'impegno assunto dal Gestore al comma 2 del presente articolo .
- 18.13 In caso di cessazione della gestione in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio successiva e che ha termine coll'interruzione dell'affidamento.
- 18.14 Il Gestore procede a effettuare un inventario delle scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc. di sua proprietà e/o di sue società controllate entro lo stesso termine previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo e a sottoporre le risultanze all'EGA, il quale, previa valutazione della coerenza con le esigenze di continuità del servizio, ne dispone l'acquisto da parte del nuovo Gestore. La valorizzazione delle scorte è effettuata in base al maggiore tra il valore valutato nel bilancio del Gestore (e/o di sue società controllate) e il valore corrente di mercato.
- 18.15 L'indennità di cui al comma 18.6 che precede, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori. Il Gestore è impegnato a non disporne fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 18.16 Per Enti Finanziatori, nella presente Convenzione, si intendono gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori e/o loro garanti, abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i Contratti di Finanziamento e che dovranno essere comunicati per iscritto dal Gestore all'EGA.
- 18.17 Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ogni caso di risoluzione o scadenza, sia naturale che anticipata, della Convenzione, ivi incluso il caso di recesso del gestore.
- 18.18 Quanto al presente articolo si applica anche ai casi descritti al precedente articolo 4, comma 8.

Articolo 19 - Ulteriori obblighi dell'EGA

19.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

19.2 L'EGA controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'affidatario nel suo complesso;
- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano;
- e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

19.3 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione.

19.4 Il Gestore o il/i soggetto/i ad esso collegati e/o per esso operanti in relazione alla gestione del SII dovranno adottare il cosiddetto "Unbundling" per come sarà imposto dalle direttive dell'AEEGSI.

19.5 L'EGA dovrà effettuare il monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa d'Ambito. Allo scopo dovrà essere inviata all'EGA da parte del Gestore, con cadenza annuale entro il 30 settembre, la rendicontazione nelle forme previste dagli organi preposti o dall'EGA.

19.6 L'EGA potrà effettuare tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, dati contabili, purché attinenti al Servizio oggetto di Gestione. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorranti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso. Il Gestore consente sin d'ora l'effettuazione delle suddette verifiche.

19.7 L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'EGA, anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la Gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

19.8 I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'EGA, ovvero da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.

19.9 Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio, nonché i conti annuali separati previsti dalla normativa in materia di separazione contabile (c.d. "unbundling") se e come richiesto da AEEGSI, da parte di primaria società di revisione.

Articolo 20 - Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore

20.1 Il Gestore, sia attraverso la propria struttura sia attraverso società controllata, soggetta a direzione e coordinamento ex artt. 2359 e 2497 del C.C. e coerente con il modello *in house* dell'affidamento, nell'espletamento della Gestione del Servizio, è obbligato a:

- raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare tecnico e dai documenti di pianificazione approvati dall'EGA, e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e dalla Carta del servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 26/2003, gli investimenti previsti dal Programma degli Interventi, ovvero tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente;

- eseguire, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale 26/2003, la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla Gestione del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente;
- predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché nel completo rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi anche in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. del 28 dicembre 2012, n. IX/4621, recante "Approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni" e revoca della deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2011, n. 1393";
- comunicare all'EGA le necessarie informazioni in merito ai controlli di cui all'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/2006: su base annua i contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri da verificare; in via breve i superamenti dei valori limite di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria; su base annua l'insieme dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità.

20.2 Nel Disciplinare Tecnico incluso nei documenti di Pianificazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti da AEEGSI, in conformità ai modelli regionali approvati con D.G.R. del 12 dicembre 2007 n. VII/6143 *"Determinazione in merito alla strumentazione analitica per la valutazione della performance del Servizio Idrico Integrato e al modello di customer satisfaction"* ed ai successivi atti adottati per la definizione del modello di controllo di Gestione, suddivisi nelle seguenti aree:

- a) tecnico ingegneristica;
- b) economico finanziaria e tariffaria;
- c) soddisfazione dell'utenza;
- d) gestionale interna;
- e) ambientale.

20.3 Il Gestore, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi di cui al comma precedente, nei tempi e nei modi prescritti nel Disciplinare e nel Piano d'Ambito vigente.

20.4 Tramite apposita Convenzione tra l'EGA e il Gestore, sarà attribuito a quest'ultimo l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi delle acque reflue industriali e prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria, indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati.

- 20.5 Il Gestore deve comunque consentire all'EGA ed agli altri organismi competenti ai sensi di legge, l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetti di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.
- 20.6 Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
- 20.7 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario ed in egual misura grava sul gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà degli Enti locali associati nell'EGA nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
- 20.8 Il Gestore terrà sollevati e indenni l'EGA e gli Enti locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.
- 20.9 Le parti danno atto che, completati nel termine previsto del 31 dicembre 2015 il rilievo delle reti fognarie e il censimento e la regolarizzazione degli scarichi di fognatura, ai fini della esclusiva assunzione di responsabilità di cui al comma 3, il gestore è obbligato a completare il data-base informatico (anche attraverso Piani di geo-referenziazione) delle reti gestite in condivisione di analisi e di controllo da parte dell'EGA entro il 31 dicembre 2016.
- 20.10 Durante il periodo transitorio di cui al comma precedente, la responsabilità del Gestore, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all'ambiente.
- 20.11 La responsabilità di cui ai precedenti commi n. 7 e n. 8, non opera – fino al termine di cui all'art. 21 c. 3 - con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, ovvero di evizione della cosa, di pericolo di rivendica, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile.
- 20.12 Al fine del pieno trasferimento di responsabilità di cui ai precedenti commi 7 e 8 l'EGA e gli Enti locali associati devono, peraltro, permettere libero accesso alle infrastrutture gestite al personale del soggetto Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi fornitori per poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.

Art. 21 - Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione

21.1 Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del servizio possono essere:

a) in proprietà;

Sono beni in proprietà del gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà.

Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio.

b) affidati in concessione al Gestore;

I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di precedenti gestori strumentali alla corretta gestione del Servizio.

21.2 I beni di cui ai punti a) e b) sono quelli individuati e descritti nel "Piano d'Ambito" al capitolo 4.



21.3 Il Gestore si impegna a provvedere, entro il termine massimo del 31 dicembre 2016, all'inventario fisico per categoria e per Comune precisandone lo stato di funzionamento e la vita utile residuale, dei beni di cui al precedente comma sulla base della seguente metodologia:

- terreni: identificativi catastali
- impianti: descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche.

21.4 Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri stabiliti con D.G.R. del 21 novembre 2007, n. 8/5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e lo mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d), l.r. n. 26/2003 e art. 4 l.r. n. 29/1979", secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia o sue implementazioni e/o modifiche e di trasmettere tali dati aggiornati all'EGA secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultima.

21.5 Nei successivi 12 mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'EGA. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni della AEEGSI - le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 1.

21.6 Il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della Legge Regionale 26/2003, trasmette all'EGA, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione con i provvedimenti di cui al precedente comma.

Art. 22 – Oneri relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio stradale, della superficie scolante e del reticolo idrico Minore

22.1 E' facoltà degli enti locali interessati dall'erogazione del SII prevedere in appositi regolamenti la corresponsione, a carico del gestore, di un importo annuale, volto a ristorare gli enti locali degli oneri sui medesimi gravanti in relazione: i) all'aggravio dei costi di manutenzione del patrimonio stradale a causa dei ripetuti interventi manutentivi operati dal gestore, che ne accelerano il deperimento e; ii) alla manutenzione e gestione della superficie scolante viaria, al fine di limitare la commistione di acque meteoriche con il sistema idrico; iii) alla gestione efficiente del reticolo idrico minore (RIM) che è funzionale alla corretta erogazione del SII.

22.2 L'ammontare dell'importo annuo sarà definito considerando la media dei costi sostenuti dagli enti locali interessati, sulla base delle indicazioni fornite dall'EGA.

22.3 Il gestore sarà effettivamente tenuto alla corresponsione di tale importo annuo se ed in quanto il medesimo sia riconosciuto in tariffa ai sensi della vigente disciplina regolatoria dettata dall'AEEGSI.

Articolo 23 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

23.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

23.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

23.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

23.4 Il gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano, alla luce della particolare conformazione dei propri impianti, è tenuto ad operare in veste di grossista negli ambiti indicati nell'art. 4.8 della presente Convenzione.

In tali ipotesi, in applicazione dei commi precedenti, la tariffa spettante al gestore/grossista sarà definita dall'ATO della Città Metropolitana di Milano, previo parere degli altri ATO di volta in volta interessati da rendersi nel termine di cui al citato art. 23.3.

23.5 La predisposizione tariffaria di cui ai commi precedenti è effettuata, entro i limiti imposti dalla normativa AEEGSI, con l'obiettivo di garantire il principio del pieno riconoscimento degli investimenti realizzati dal Gestore e finalizzati prioritariamente all'erogazione dei servizi all'ingrosso, concordati con i gestori e gli EGA interessati, e programmati nell'attesa di un loro utilizzo strumentale al SII per la durata necessaria a consentire al Gestore il recupero del costo dell'investimento stesso.

23.6 Il Gestore eroga servizi in qualità di Grossista ad altri Gestori operanti nel proprio e in altri ATO, come meglio specificato all'art 4.8

23.7 Nel caso in cui il Gestore, agisca in qualità di Grossista, in relazione a taluna o tutte le gestioni di cui al punto 4.8, sarà cura dell'EGA far sì che, previa specifica previsione da includersi nell'accordo di interambito di cui all'art. 47 comma 2 della L.R. 26/2003 od altri accordi tra l'EGA e gli EGA degli altri ambiti, siano imposti da questi ultimi a carico dei rispettivi Gestori che avessero la titolarità della riscossione della Tariffa dall'utente finale, oneri e/o gravami e/o adempimenti a beneficio del Gestore dell'ATO Città Metropolitana, che garantiscano l'obbligo di regolare trasferimento a quest'ultimo delle rispettive spettanze di natura tariffaria, tenuto conto anche delle indicazioni degli Enti Finanziatori.

23.8 Ai fini di quanto previsto dall'art. 58 bis lett. g) della L.R. n. 12 del 11.03.2005, come introdotto dall'art. 7 della L.R. n. 4 del 8.03.2016, il gestore del S.I.I., anche quando opera in qualità di "grossista" secondo quanto definito dalla delibera AEEGSI n. 664/2015, mediante proprie infrastrutture di drenaggio fognario interambito, rilascia parere tecnico preventivo nei riguardi di tutti gli investimenti nonché degli interventi urbanistici comunali che gravitano nei territori dell'agglomerato gestito, incluse le ristrutturazioni, per accertare l'osservanza dei principi di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile.

23.9 In ordine agli investimenti posti a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato competente lo stesso provvede a richiedere il suddetto parere al Gestore del territorio in cui risiede l'impianto di depurazione.

23.10 In ordine agli interventi urbanistici comunali i comuni - attraverso il gestore del S.I.I. dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza - richiedono al gestore di cui al comma precedente l'emissione del parere suddetto propedeutico al rilascio del titolo abilitativo nei riguardi del richiedente l'intervento urbanistico.

Articolo 24 – Penali

24.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

24.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

24.3. L'ammontare delle penali è stabilito nel Disciplinare Tecnico

Articolo 25 – Risoluzione - sanzioni

25.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

25.2 In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'EGA potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

25.3 La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'EGA contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza e dandone contestuale comunicazione agli enti finanziatori.

25.4 In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'EGA potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

25.5 In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di perdita definitiva delle condizioni poste a base della gestione "*in house providing*" all'interno dell'Ambito di riferimento;
- c) in caso di ripetute e gravi interruzioni del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto.

25.6 Nel caso indicato nella lettera c) e d) la colpa grave o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata dalla pubblica autorità competente in materia, se diversa dall'EGA.

25.7 Si intendono "ripetute e gravi violazioni o inadempienze" un numero di violazioni o inadempienze superiori a tre (3) ogni anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un evidente allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale che poteva essere evitato con la condotta diligente del Gestore.

25.8 L'EGA, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti c) e d) avisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 C.C.

25.9 Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

25.10 Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione ovvero la sostituzione provvisoria di cui ai precedenti commi 2 e 3 notificando all'EGA, entro i termini di cui al comma 8, che precede della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 che precede ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma, l'EGA potrà risolvere la presente Convenzione ovvero disporre la sostituzione provvisoria di cui ai precedenti commi 2 e 3.

25.11 Nel caso di risoluzione della Convenzione per fatto imputabile all'EGA ovvero di revoca da parte di esso dell'affidamento per motivi di interesse pubblico, trova applicazione l'art. 158 del D. Lgs. 163/2006 nella sua interezza e, in particolare, con riferimento al vincolo di destinazione delle somme corrisposte al Gestore in tali casi. Il Gestore avrà quindi il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fermo restando il proprio diritto al proseguimento della gestione ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 della presente convenzione.

Articolo 26 – Garanzie

26.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

26.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore ha rilasciato idonee garanzie fideiussorie assicurativa o bancaria (n. 1701.1006035248 rilasciata da RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD e n. ITSUNB17637 rilasciata da ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) per l'importo di 6.200.579,06 €, in base alle disposizioni di legge.

26.3 Si dà atto che il Gestore ha prestato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 151 comma 5 del D.Lgs 152/06, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c.

26.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

26.5 Da detta cauzione l'EGA potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e negli allegati.

26.6 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

26.7 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

26.8 Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati alla Autorità di Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.

Articolo 27 – Assicurazioni

27.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 20.000.000,00 €;
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 80.000.000,00. €.

Art. 28 - Comunicazione dati sul servizio – bilancio sociale

28.1 Il Gestore si impegna a comunicare, all'EGA, i dati e le informazioni di funzionamento del servizio e relativi all'anno precedente come indicati nella Carta del Servizio.

28.2 Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo l'EGA applicherà le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione e dagli allegati.

28.3 Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale 26/2003, deve trasmettere semestralmente all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati.

28.4 Il Gestore deve dare una informazione annuale alla cittadinanza dei risultati della propria azione attraverso la pubblicazione del Bilancio Sociale di cui alla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica G.U 53 del 16 marzo 2006, con la descrizione dei:

- principali impatti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività aziendale, con particolare riferimento ai consumi energetici, alla qualità degli scarichi, alle emissioni di gas a effetto serra e ai rifiuti prodotti;
- principali risultati della gestione economica e finanziaria;
- dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di Gestione;
- dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione;
- relazioni esistenti tra il Gestore e i diversi stakeholder relativi all'ambito sociale, con particolare riferimento a utenti, dipendenti, collettività e territorio.

Art. 29 - Carta del Servizio e Regolamento del Servizio idrico

- 29.1 La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio il cui schema è redatto in conformità allo schema tipo stato approvato dalla Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR. La Carta del Servizio è soggetta a periodico aggiornamento per garantirne la costante conformità alla normativa settoriale di tempo in tempo vigente.
- 29.2 La Carta del Servizio è predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione.
- 29.3 Il Gestore, ai sensi della Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario;
- 29.4 L'ammontare e le modalità di pagamento ed i termini del suddetto rimborso sono indicati nella Carta.
- 29.5 Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e ne mette a disposizione una copia sul sito web.
- 29.6 Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l'EGA e il Gestore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.
- 29.7 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio Idrico approvato dall'Ufficio d'Ambito in data 20.12.2013, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
- 29.8 Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alle intervenute modifiche normative.
- 29.9 Il Regolamento è portato a conoscenza e messo a disposizione dell'utente contestualmente alla pubblicazione della Carta.
- 29.10 Il Regolamento include disposizioni volte a garantire la uniformità di trattamento a carico degli utenti e nei confronti del Gestore da parte delle amministrazioni comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il regolamento verrà inviato ai singoli comuni da parte dell'EGA affinché venga adottato nei modi di legge.
- 29.11 L'EGA approva il Prezziario all'utenza con cadenza annuale dandone pubblicità sul proprio sito e su quello del Gestore.
- 29.12 Il Gestore si impegna a comunicare agli utenti, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, così come definite dai provvedimenti AEEGSI pro tempore vigenti.

Art. 30- Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni

- 30.1 Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.
- 30.2 L'EGA, allo scopo di ottimizzare i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti ed in generale necessari alla gestione del servizio, supporterà le attività istruttorie e agevererà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

30.3 Ai sensi dell'art. 29 c. 10 della presente Convenzione l'adozione del regolamento del Servizio Idrico da parte dell'EGA e la sua trasmissione ai comuni per gli atti di loro competenza equivarrà all'adozione per il gestore di norme cogenti cui deve adeguarsi, e non discostarsi, nella gestione del servizio.

30.4 Eventuali norme regolamentari e/o disposizioni comunali che fossero in contrasto con il Regolamento verranno segnalate dal Gestore all'EGA affinché lo stesso possa operare ai sensi del comma 2 del presente articolo.

30.5 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'EGA attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001, le funzioni ed i poteri di "autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti.

Art. 31 – Divieto di subconcessione

31.1 È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.

31.2 Il Gestore, ai sensi dell'art. 3.7 della presente Convenzione, è peraltro autorizzato a far svolgere ad imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell'art. 218 del codice dei contratti, parti del Servizio ed in particolare le attività di cui al comma 6 dell'articolo 11 della presente Convenzione.

Art. 32 - Clausole di tutela per enti finanziatori

32.1 L'EGA valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche della Convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei Contratti di Finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.

Articolo 33 - Modalità di aggiornamento della convenzione

33.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

Art. 34 - Elezione di domicilio

34.1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Assago, via del Mulino, n. 2.

Articolo 35 - Allegati

35.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

All. 1 Deliberazione dell'EGA n.4 del 20.12.2013

All. 2 Deliberazione dell'EGA n. 2 del 20.12.2013

All. 3 Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA

All. 4 Elenco gestori "di fatto" e gestori "residuali"

All. 5 Elenco Convenzioni sottoscritte dal Gestore;

All. 6 Elenco convenzioni non inerenti il servizio idrico;

All. 7 Elenco accordi con precedenti ed uscenti gestori non conformi.

Tutti i documenti su citati come allegati sono depositati agli atti dell'Azienda e vengono dati come integralmente riportati fatta eccezione per la Carta del Servizio Idrico Integrato adeguata a seguito di modifica di legge, che viene allegata al presente atto in sostituzione di quella allegata alla Convenzione di affidamento sottoscritta in data 20.12.2013.

Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti documenti inerenti la regolarizzazione del servizio affidato quale supporto all'atto convenzionale sottoscritto:

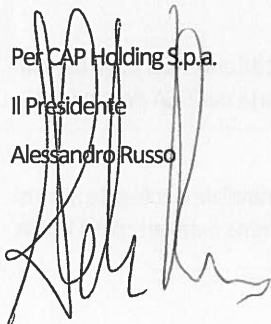
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Disciplinare Tecnico.

Milano, 29 giugno 2016

Per CAP Holding S.p.a.

Il Presidente

Alessandro Russo



Per Ufficio d' Ambito

della Città Metropolitana di Milano

Il Presidente

Giancarla Marchesi

